

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9915 Anno 2021

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: ANDREAZZA GASTONE

Data Udienza: 18/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
GIANLUIGI PRATOLA

che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del Difensore Avv. A. Valanzuolo, che ha chiesto l'annullamento senza
rinvio della sentenza quanto all'ordine di demolizione;

ricorso trattato ai sensi ex art 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso per cassazione [redacted] ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 03/10/2019 che ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 44 del d.P.R n. 380 del 2001 (capo a dell'imputazione), 64, 71, 65 e 72 del medesimo d.P.R. (capo b) e 83 e 95, sempre dello stesso d.P.R., e dichiarato conseguentemente non doversi procedere, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

2. Con un unico motivo di ricorso ha lamentato il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata revoca del disposto obbligo di demolizione delle opere abusive nonostante la dichiarata estinzione del reato edilizio di cui sopra per intervenuta prescrizione; invero, tanto sulla base del dettato dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. cit., quanto sulla base delle pronunce di legittimità sul punto, sarebbe possibile evincere come la estinzione del reato per prescrizione travolga anche l'ordine di demolizione, in ragione della assenza di una pronuncia di condanna quale antecedente necessario per l'applicazione della sanzione.

3. Il ricorso è fondato.

Va ribadito che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall'art. 31, comma nono, del citato d.P.R. (Sez. 3, n. 8409/07 del 30/11/2006, Muggianu, Rv. 235952).

Nella specie, invece, la sentenza impugnata ha ommesso di disporre, come sarebbe stato necessario, a fronte della intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 44 cit., la revoca dell'ordine di demolizione e della restituzione in pristino dello stato dei luoghi.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, revoca che dispone.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020

Il Consigliere est.

Il Presidente